

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 dicembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMALa **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 dicembre 2021, n. 227.

Delega al Governo in materia di disabilità.
(21G00254)..... Pag. 1

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)..... Pag. 11

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229.

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (21G00258)..... Pag. 21

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230.

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (21G00252)..... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 2021, n. 231.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. (21G00251) Pag. 95

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 29 settembre 2021, n. 232.

Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza. (21G00249) Pag. 106

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Longobucco e nomina del commissario straordinario. (21A07589)..... Pag. 112



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 2021.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bar-
di e nomina del commissario straordinario.**
(21A07590)..... *Pag.* 112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 novembre 2021.

**Modifiche alla tabella A del decreto 6 agosto
2021 di assegnazione delle risorse finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi del Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ri-
partizione di traguardi e obiettivi per scaden-
ze semestrali di rendicontazione per la trasforma-
zione digitale.** (21A07650)..... *Pag.* 113

DECRETO 21 dicembre 2021.

**Adeguamento delle modalità di calcolo dei
diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in
ragione della nuova misura del saggio di interes-
si.** (21A07737)..... *Pag.* 118

DECRETO 28 dicembre 2021.

**Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali
medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rile-
vazione 1° luglio - 30 settembre 2021. Applicazio-
ne dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.** (21A07768)..... *Pag.* 119

Ministero dell'interno

DECRETO 24 dicembre 2021.

**Differimento al 31 marzo 2022 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione
2022/2024 degli enti locali.** (21A07739)..... *Pag.* 122

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 7 dicembre 2021.

**Modalità attuative per la compensazione dei
danni subiti a causa dell'emergenza da CO-
VID-19 dai vettori.** (21A07767)..... *Pag.* 123

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 dicembre 2021.

**Aggiornamento del tasso da applicare per le
operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai
fini della concessione ed erogazione delle agevo-
lazioni a favore delle imprese.** (21A07738)..... *Pag.* 126

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 7 dicembre 2021.

**Adozione delle linee guida volte a favorire
la pari opportunità di genere e generazionali,
nonché l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilità nei contratti pubblici finanziati con le
risorse del PNRR e del PNC.** (21A07771)..... *Pag.* 127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 3 dicembre 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Ciproxin» ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina
n. DG/1434/2021). (21A07486)..... *Pag.* 142

DETERMINA 3 dicembre 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Femara» ai sensi dell'art. 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina
n. DG/1450/2021). (21A07487)..... *Pag.* 143

DETERMINA 3 dicembre 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Femara» ai sensi dell'art. 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina
n. DG/1451/2021). (21A07488)..... *Pag.* 145

DETERMINA 3 dicembre 2021.


**Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Lobivon» ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina
n. DG/1454/2021). (21A07489)..... *Pag.* 146

DETERMINA 22 dicembre 2021.

**Inserimento del medicinale Venetoclax (Ven-
clyxto) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento
della leucemia mieloide acuta recidiva/refrattaria.**
(Determina n. 149886/2021). (21A07652)..... *Pag.* 148

DETERMINA 22 dicembre 2021.

**Inserimento del medicinale Gemcitabina
nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della
legge n. 648/1996, per il trattamento, in monoterapia
o in combinazione con cisplatino o carboplatino, del
tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC)
localmente avanzato o metastatico, in progressione
dopo una prima linea di trattamento (allegato 1).**
(Determina n. 149890/2021). (21A07653)..... *Pag.* 149



DETERMINA 22 dicembre 2021.

Inserimento del medicinale Pembrolizumab (Keytruda) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti con carcinoma del colon avanzato con instabilità dei microsattelliti, in linee di trattamento successive alla prima. (Determina n. 149893/2021). (21A07654) *Pag. 150*

DETERMINA 22 dicembre 2021.

Modifica della determina n. 70968 del 25 giugno 2020, relativa all'inserimento del medicinale Fibrinogeno (Riastap) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle diatesi emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita. (Determina n. 149895/2021). (21A07655) *Pag. 152*

DETERMINA 22 dicembre 2021.

Esclusione del medicinale Tossina botulinica di tipo A dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle forme di scialorrea severa e invalidante che non rispondono alle terapie alternative. (Determina n. 149898/2021). (21A07656) *Pag. 153*

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Modifiche del regolamento emittenti per l'adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, di attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento prospetto. (Delibera n. 22144). (21A07651) .. *Pag. 154*

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2021.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018. (Provvedimento n. 117). (21A07764) *Pag. 157*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia del demanio

Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità (21A07602) *Pag. 158*

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agnucaston». (21A07591)..... *Pag. 158*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bilastina Pensa». (21A07592)..... *Pag. 159*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista» (21A07593) *Pag. 160*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» (21A07594) *Pag. 160*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» (21A07595) *Pag. 161*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azzalure» (21A07601)..... *Pag. 161*

Istituto nazionale di statistica


Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 (21A07769)..... *Pag. 162*

Ministero dell'interno

Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione del fondo per l'anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19. (21A07699).. *Pag. 162*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 69/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 27 maggio 2021. (21A07596). *Pag. 162*



Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.

Roma, 21 dicembre 2021

*Il direttore generale
delle finanze*
LAPECORELLA

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
MAZZOTTA

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell'1,25 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	76,00
da 21 a 30	72,00
da 31 a 40	68,00
da 41 a 45	64,00
da 46 a 50	60,00
da 51 a 53	56,00
da 54 a 56	52,00
da 57 a 60	48,00
da 61 a 63	44,00
da 64 a 66	40,00
da 67 a 69	36,00
da 70 a 72	32,00
da 73 a 75	28,00
da 76 a 78	24,00
da 79 a 82	20,00
da 83 a 86	16,00
da 87 a 92	12,00
da 93 a 99	8,00

21A07737

DECRETO 28 dicembre 2021.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2021. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;


Visto il proprio decreto del 24 settembre 2021, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 24 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 30 settembre 2021 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2021 - 30 settembre 2021 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2021 - 30 settembre 2021 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;



Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2021 - 30 settembre 2021, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2022, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2021

Il dirigente generale: CAPIELLO



Allegato A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
 MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
 PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'Eurosistema
 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2021
 APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2022

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>	<i>TASSI SOGLIA (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,30	16,8750
	oltre 5.000	7,65	13,5625
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,96	22,7000
	oltre 1.500	14,58	22,2250
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	6,84	12,5500
	da 50.000 a 200.000	4,89	10,1125
	oltre 200.000	2,93	7,6625
CREDITO PERSONALE		9,57	15,9625
CREDITO FINALIZZATO		9,05	15,3125
FACTORING	fino a 50.000	3,08	7,8500
	oltre 50.000	2,22	6,7750
LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		3,14	7,9250
		3,01	7,7625
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	7,52	13,4000
	oltre 25.000	6,30	11,8750
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,11	14,1375
	oltre 25.000	4,86	10,0750
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		1,96	6,4500
		2,23	6,7875
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	10,97	17,7125
	oltre 15.000	7,08	12,8500
CREDITO REVOLVING		15,82	23,7750
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		11,49	18,3625
ALTRI FINANZIAMENTI		11,06	17,8250

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2021 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

NOTA METODOLOGICA

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia, e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi, praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni, a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito, ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto bimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016(1)

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito revolving».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziari possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia: <https://www.banca-ditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi>

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo sul base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche, i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima, rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accessi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

21A07768

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2021.

Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) in data 21 dicembre 2021, di differimento del predetto ter-

